



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE LEVA  
RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO - MILITARIZZAZIONE  
MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI  
- LEVADIFE -

Convenzione tra il Ministero della Difesa - Levadife - rap-  
presentata dal Dott. ANTONINO MANGANO, in virtù di de-  
lega conferita con D. 1538 in data 16.04.84 e .....  
..... sito in .....  
rappresentato dal Sig. ....  
in virtù di .....

Premesso che:

- il predetto Ente ha chiesto il distacco di obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile di cui alla legge 15/12/1972, n°772, modificata ed integrata dalla legge 24/12/1974, n°695 e dal Regolamento di cui al D.P.R. 28/12/1977 n°1139;
- il Ministero della Difesa è venuto nella determinazione di accogliere la richiesta prodotta in data ..... dell'Ente sopramenzionato, previa stipula di apposita convenzione;
- in applicazione del combinato disposto degli artt.5 della legge 772/72 e 11, 13 e 14 del D.P.R. 1139/77, il Ministero della Difesa, in accordo con ....., sito in ....., intende stabilire le modalità per l'utilizzazione, nell'ambito delle finalità istituzionali e secondo il piano d'impiego di detto Ente ed alle particolari condizioni di seguito descritte, degli obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile.

SI CONVIENE

Art.1

Gli obiettori debbono prestare servizio per il periodo stabilito per ciascuno di essi, salvo eventuali congedi anticipati disposti dall'Amministrazione della Difesa ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il distacco e la sede di servizio sono determinati con provvedimenti del Ministero, al quale compete, altresì, l'eventuale cambio di destinazione durante il servizio.

Art. 2

La mancata presentazione in servizio alla data stabilita nel dispaccio di precettazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Distretto militare nella cui giurisdizione ha sede l'Ente.

Analogamente l'Ente dovrà informare il Distretto all'atto della cessazione dal servizio degli obiettori impiegati.

Art. 3

L'Ente non potrà avanzare richieste nominative di obiettori, salvo casi eccezionali per comprovate ragioni di servizio, che verranno di volta in volta valutati dall'Amministrazione. →

Art. 4

Gli obiettori devono essere impiegati in lavori o attività rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente, l'indicazione delle quali deve esplicitamente risultare nella documentazione prodotta dall'Ente medesimo.

L'orario di lavoro per gli obiettori assegnati dovrà corrispondere a quello previsto per il personale dell'Ente adibito alle stesse mansioni, ferma, comunque, restando l'osservanza dei criteri previsti all'art. 11 della legge 772/72.

In ogni caso dovrà essere assicurato che gli obiettori prestino servizio e fruiscano di un periodo di ore libere dallo stesso in armonia con quanto in materia stabilito per i militari di leva in servizio presso il Distretto militare cui l'Ente è tenuto a riferirsi per territorio.

Nei confronti dei giovani distaccati dovrà essere in ogni modo garantita l'osservanza delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

Art. 5

L'Ente ha l'obbligo di impiantare per ogni obiettore una cartella personale nella quale dovranno essere indicati:

- data di effettiva assunzione e cessazione dal servizio;

- incarichi espletati;
- presenze giornaliere;
- licenze e permessi usufruiti;
- malattie e ricoveri ospedalieri;
- se il servizio è stato espletato con diligenza e zelo;
- dichiarazione dell'obiettore, al termine del servizio, di essere stato rifornito a spese dell'Ente, di vitto, alloggio e vestiario.

A fine servizio la cartella, firmata dal rappresentante dell'Ente cui spettano a norma del suo ordinamento le funzioni di capo del personale, dovrà essere inviata al Distretto Militare competente per territorio.

Art. 6

L'Ente non può impiegare gli obiettori in posti di organico o in sostituzione di personale, impiegatizio od operaio, che sia tenuto ad assumere in esecuzione delle vigenti leggi sul lavoro.

L'obiettore deve intendersi in aggiunta e non in sostituzione di tale personale, per cui l'Amministrazione della Difesa si riterrà in ogni caso estranea ad eventuali controversie con gli Organi del Lavoro, in caso di inadempienze dovute a colpa dell'Ente interessato.

Art. 7

L'obiettore deve attenersi alle norme disciplinari interne dell'Ente presso cui è destinato.

L'Ente comunicherà, tempestivamente, al Distretto Militare competente per territorio, ogni eventuale infrazione commessa dall'obiettore.

Art. 8

L'Ente è tenuto, sotto la propria responsabilità, ad accertare l'effettiva prestazione del servizio da parte degli obiettori distaccati, nonché il loro pernottamento e la consumazione dei pasti presso la sede sita in .....Via.....  
N° .....

Art. 9

L'Ente si assume per gli obiettori impiegati l'onere del vitto, di un confacente alloggio e del vestiario rispondente alle esigenze del servizio prestato.

Il Ministero della Difesa rimborserà mensilmente all'Ente l'importo della paga giornaliera da corrispondere agli obiettori nella misura prevista dalle disposizioni legislative vigenti per i militari in servizio di leva.

Saranno, inoltre, rimborsate, sempre nella misura predetta, le sottonotate voci:

- controvalore medio in contanti del vestiario;
- rimborso spese annuali per casermaggio, refettorio e igiene personale;
- controvalore giornaliero della razione viveri comprensivo delle quote miglioramento vitto e combustibili per cottura;
- controvalore giornaliero per riparazione vestiario e calzature, servizio barbiere, lavatura corredo ed effetti lettereschi.

Il rimborso presunto per ogni obiettore ammonta a £..... (.....) e sarà suscettibile di variazioni in dipendenza delle eventuali disposizioni di legge disciplinanti la materia e che entreranno in vigore nel corso di esecuzione della convenzione.

L'ammontare complessivo presunto del rimborso da corrispondere all'Ente per il primo periodo di validità della presente convenzione è determinato in £..... (.....). Per i periodi successivi sarà determinato in sede di rinnovo della convenzione stessa.

Art. 10

I rimborsi previsti al precedente art.9 verranno corrisposti dal Ministero della Difesa, tramite il Distretto Militare competente per territorio, previa presentazione della distinta delle presenze in servizio degli obiettori.

Per quanto concerne il vestiario, detti rimborsi verranno corrisposti, nei limiti di cui all'art.9, previa esibizione della relativa fattura od altro documento comprovante, di volta in volta, l'acquisto.

Art. 11

E' fatto tassativamente divieto all'Ente di corrispondere agli obiettori assegnati qualsiasi emolumento che comporti disparità rispetto alla situazione dei militari in servizio di leva.

Art. 12

All'obiettore distaccato competono, ai sensi dell'equiparazione di cui all'art. 11 della legge 772/72, gli stessi periodi di licenza e permessi previsti dai vigenti regolamenti militari.

In particolare l'obiettore ha diritto a:

- licenza breve: da 2 a 5 giorni più viaggio, per un complesso, nell'anno, di giorni 15, compresi i viaggi;
- licenza ordinaria: (annuale)  
gg. 10 più viaggio (nel primo anno, dopo il settimo mese di servizio);  
gg. 15 più viaggio (nel secondo anno, dopo il diciottesimo mese di servizio);
- licenza straordinaria:
  - a) per eccezionali motivi di carattere privato: non oltre gg. 30;
  - b) per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore e dei figli di questi:  
gg. 10 più viaggio, per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore;  
gg. 7 più viaggio, per fratelli, sorelle e figli del tutore;
  - c) convalescenza: come da decretazione degli Organi sanitari militari;
  - d) per esami di stato: non oltre gg. 15;
  - e) per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti: gg. 15.

Art. 13

All'obiettore, inoltre, compete il trattamento previsto per il personale in servizio di leva nei casi di lesione o infermità contratte in servizio. Lo stesso usufruirà, altresì, del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso presso gli Ospedali militari e le Infermerie Presidiarie.

Art. 14

Qualsiasi violazione delle condizioni stabilite dalle leggi in vigore o dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge,

delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente contraente.

In caso di risoluzione della convenzione, gli obiettori assegnati potranno essere trasferiti d'ufficio presso altro Ente idoneo per completare il prescritto periodo di servizio sostitutivo civile.

Art.15

L'Amministrazione Militare di riserva ha facoltà di effettuare ispezioni nonché tutte quelle verifiche necessarie ad accertare l'esatto adempimento di quanto previsto nella presente convenzione.

Art.16

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della stipula sino al 31/12 dell'anno in corso e s'intenderà prorogata di anno in anno, sino al limite massimo complessivo di anni nove, se non disdettata da una delle due parti entro il 30 settembre di ciascun anno.

Nel caso di disdetta o scadenza della presente convenzione, qualora non si provveda ai sensi dell'ultimo comma del precedente art.14, l'Ente s'impegna a tenere in servizio gli obiettori impiegati fino al termine del prescritto periodo di servizio sostitutivo e la durata della convenzione si intenderà prorogata sino al termine del servizio stesso.

Art.17

Sono a totale carico dell'Ente contraente le spese contrattuali previste dalla legge 27/12/1975, n°790.

Art.18

La presente convenzione, mentre vincola l'Ente dalla data della stipula, impegnerà il Ministero soltanto dopo l'avvenuta approvazione e, ove prescritto, registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti.